

a poco questi benemeriti azionisti muoiono. Casse fondate *ab antiquo* hanno veduto già scomparire la maggior parte dei loro fondatori; ma fino ad oggi ad essi sono succeduti gli eredi, i quali, in qualità di azionisti, fanno parte dell'assemblea.

Oggi, per effetto di questo articolo 6, gli eredi non potrebbero più essere considerati azionisti, poichè è detto in esso che tale qualità è personale.

Ora chi sostituirà gli azionisti che hanno concorso a fondare l'istituto?

Io non so vederlo, questo articolo 6 dichiarando intrasmissibile la qualità di socio azionista.

Che avverrà quando tutti i fondatori saranno morti? Non posso neppure fare l'ipotesi che altri concorrano a dare altre azioni, perchè il fondo è già costituito con l'impianto della Società; quindi vorrei degli schiarimenti.

Io non posso formulare emendamenti su questo articolo 6° perchè confesso che il testo me ne riesce un poco oscuro. Dirò anzi che mi sento più disposto a votar contro che ad approvarlo, poichè lo credo troppo restrittivo.

Tuttavia io mi attendo dall'egregio relatore degli schiarimenti, sul significato vero di questo articolo, e sui pericoli che furono da me esposti, per sentire se veramente i miei timori abbiano fondamento. Io temo che questo articolo 6 incagli l'avvenire e la vita delle Società; massimamente di quelle Società che fondate da lungo tempo, veggono mano mano sparire i loro soci fondatori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carmine, relatore. L'onorevole Zucconi, il quale era disposto a riportarsi agli statuti a proposito dell'articolo 3° in un argomento di maggiore importanza di quello del presente articolo, dovrebbe convenire con la Commissione, che si possa seguire la stessa norma anche per questo argomento della sostituzione dei soci, e così è disposto precisamente all'articolo 2°, già approvato, il quale suona così:

“ Gli atti costitutivi delle Casse di risparmio istituite da associazioni di persone determinano: 1° il numero, l'ammissione, la sostituzione degli associati. „

Evidentemente la legge non può provvedere a tutto; e qui è sembrato che bastasse, su questo argomento, lasciare ai soci fondatori il determinare il modo col quale essi devono essere sostituiti quando vengano a mancare. La ragione della disposizione che sta in questo articolo 6°, è stata dal

compianto Perelli spiegata ampiamente nella relazione.

Sta in fatto che le qualità necessarie per concorrere alla amministrazione delle Casse di risparmio sono di carattere affatto personale, potrebbe quindi avvenire che riuscisse di pregiudizio ad una Cassa di risparmio il concedere all'erede di un socio di ereditare anche queste qualità di socio e insieme ad essa, il diritto di ingerirsi nell'amministrazione.

La possibilità, che arrivi un momento nel quale manchino amministratori alla Cassa, a nostro avviso, non esiste poichè a tenore dell'articolo 2, da me citato, lo statuto deve provvedere. (*Interruzione dell'onorevole Zucconi*).

Carmine, relatore. Vale a dire che lo statuto deve considerare anche questo.

Zucconi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zucconi. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, le quali, in gran parte, mi hanno soddisfatto.

Egli in fondo è venuto a dire, che, ad onta che in questo articolo 6 si dica che le qualità di socio sono intrasmissibili, tuttavia gli statuti di ciascuna cassa potranno determinare le norme per la trasmissione di queste qualità. E fra queste norme non è inibito che ci sia quella, che gli eredi possano succedere al socio fondatore.

Adunque, se ho ben compreso, resto pienamente soddisfatto delle spiegazioni, datemi dal relatore, e non insisto.

Carmine, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carmine, relatore. Mi rincresce di non essermi forse spiegato chiaramente.

Io non credo che lo statuto possa stabilire che l'erede di un socio debba ereditare anche la qualità di socio.

Una simile disposizione nello statuto di una Cassa sarebbe totalmente contraria al disposto di questo articolo 6.

Ora se rimane questo articolo 6, evidentemente lo statuto, il quale deve uniformarsi a tutto ciò, che stabilisce la legge, non potrà contenere una disposizione, che sia in contraddizione con le disposizioni di questo articolo.

Io credo che le disposizioni dell'articolo 2 bastino ad assicurarci che non arrivi il momento in cui una Cassa di risparmio si trovi senza amministratori.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 6 che rileggo.